

## Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- |   |   |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Membro designato dalla Banca d'Italia, Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi  | Membro designato dalla Banca d'Italia             |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia             |

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| - Prof. Vittorio Santoro  | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U.                                      |

Nella seduta del 24 marzo 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Nella fase del reclamo la ricorrente, titolare di una linea di credito a uso rotativo utilizzata tramite carta di credito, *"desiderando estinguere il finanziamento"*, chiedeva all'intermediario convenuto che le venisse inviato *"a chiarificazione della ... posizione, estratto conto dei movimenti (capitale-interessi) intercorsi a partire dall'inizio del rapporto"*. Successivamente, in data 12.8.2010, ha presentato ricorso all'ABF, chiedendo il *"conteggio del reale dovuto [e l'] accertamento di eventuali irregolarità a partire dall'inizio del rapporto"*, precisando che: *"non ... [era] a conoscenza degli alti costi del finanziamento [in quanto] il contratto ... [le era] stato inviato il 21/12/2009"*; non vi è rispondenza *"tra interessi indicati nel documento di sintesi n. 4 del 31/12/09 e gli interessi rilevabili dagli estratti conto"*; *"non è chiaro"* l'estratto conto che le è stato inviato il 7.7.2010 su sua richiesta.

Nelle controdeduzioni l'intermediario, sottolineando la correttezza del proprio operato, ha fatto presente quanto segue:

- la ricorrente è titolare di una carta attivata in data 22.7.2007, con un fido di € 3.000,00, *"quale linea di credito messa a disposizione dei migliori clienti ... sulla base di un precedente rapporto contrattuale regolarmente rimborsato"*;
- a partire dall'ottobre 2009 il rapporto ha registrato rate insolute che hanno comportato il blocco della carta *"nonché l'invio dei bollettini postali per provvedere al regolare rimborso delle future rate a scadere stanti gli insoluti riscontrati in costanza di procedura RID, per mancanza di fondi sufficienti"*;



- le rate pregresse sono rimaste insolute e la cliente ne è stata "puntualmente e ripetutamente messa al corrente", anche attraverso i numerosi contatti con il Servizio di Customer Care ovvero per il tramite di Agenzie di recupero;
- in virtù di una situazione di difficoltà economica, la ricorrente si è dichiarata "impossibilitata ad effettuare i rimborsi dovuti";
- il totale dovuto è pari a € 3.943,01, "unitamente agli interessi di mora e alle spese per gli interventi di sollecito".

## DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, ritiene necessario prestare particolare attenzione alla successione dei fatti quali risultano dai documenti e dalla narrativa di entrambe le parti.

Su richiesta dell'attrice, la società convenuta ha prodotto copia di un contratto di credito al consumo dal quale si evince che l'intermediario convenuto ha finanziato la ricorrente per l'acquisto di un'autovettura e che il prestito doveva essere rimborsato in 36 rate mensili. Il

contratto è firmato ma senza data, tuttavia, è sicuramente risalente all'anno 2001, in quanto ancora redatto in lire italiane. Gli effetti di tale contratto si sono, dunque, esauriti nel corso dell'anno 2004, la stessa convenuta ha, peraltro, dichiarato che il "precedente rapporto contrattuale [era stato] regolarmente rimborsato".

Solo successivamente all'esaurimento degli effetti di detto contratto e precisamente secondo le dichiarazioni rese dallo stesso intermediario, in data 22.7.2007 è stata concessa alla cliente una carta di credito revolving alla quale era abbinato un affidamento fino a € 3.000,00. Tale carta, dunque, risulta che sia stata attivata sicuramente dopo i 3 anni di durata del finanziamento finalizzato all'acquisto dell'autovettura, ma proprio sulla base di una clausola contenuta in quel contratto di finanziamento ormai cessato. Tale clausola, infatti, prevedeva la facoltà della resistente di "inviare alla Cliente la Carta" onerando il cliente della restituzione della stessa "ove non intenda utilizzarla".

In considerazione dello iato temporale intercorso tra il momento di cessazione del contratto di credito al consumo (anno 2004) e quello in cui è stata concessa all'attrice la carta revolving (22.7.2007), il Collegio ritiene evidente che l'intermediario resistente abbia concesso all'attrice la carta di credito senza rispettare il requisito della forma scritta per la redazione dei contratti bancari quale disposto dall'art. 117, comma 1, del Tub.

Non si può non notare, infatti, che la forma scritta prevista dall'art. 117, comma 1, Tub soddisfa le esigenze conoscitive del cliente il quale voglia verificare, successivamente alla conclusione del contratto, se le condizioni a lui praticate dalla banca siano conformi a quelle pubblicizzate. Non si tratta, dunque, di consegnare al cliente un contratto quale che sia in un tempo per giunta lontano, ma di metterlo in grado di informarsi costantemente in ordine alle condizioni di contratto.

Pertanto, questo Collegio dichiara accertata l'invalidità del contratto revolving con conseguenze patrimoniali negative a carico dell'intermediario resistente che dovrà procedere a riconsegnare le restituzioni reciproche. D'altra parte è pure innegabile che la ricorrente abbia effettivamente utilizzato l'affidamento revolving e che, pertanto, i debiti in linea capitale, e solo quelli, dovranno essere restituiti all'intermediario.

Il Collegio ritiene, infine, che la soluzione sopra accolta assorbe le ulteriori richieste ed eccezioni, rispettivamente, di parte attrice e convenuta.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, accertata l'invalidità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, dispone che l'intermediario proceda al conteggio delle



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzioni reciproche tenuto conto che ad esso spetta la sola restituzione dell'importo erogato in linea capitale.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO

III CASO.it